



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 223 del 2 Aprile 2026

CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale), stagione sportiva 2026/2027.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione dell'11 Marzo 2026, preso atto delle disposizioni emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. **299** del **10/02/2026** della L.N.D. che si allega al presente Comunicato Ufficiale per l'informativa relativa alle **Fasi Nazionali**), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2026/2027, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2007 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2008 IN POI (ECCELLENZA);**
- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2006 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2007 IN POI (PROMOZIONE).**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 e 1° Gennaio 2008 (Eccellenza) e nati dal 1° Gennaio 2006 e 1° Gennaio 2007 (Promozione).

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

NESSUN OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1 2007	1 2008
COPPA ITALIA ECCELLENZA (Fase Reg.)	1 2007	1 2008
PROMOZIONE	1 2006	1 2007
COPPA ITALIA PROMOZIONE (Fase Reg.)	1 2006	1 2007

NUOVA FUNZIONE RISULTATI GARE

Si informa che **da lunedì 30 marzo 2026** è disponibile la nuova versione dell'app *Portale Servizi*, che introduce la funzionalità **Risultati Live**.

Attraverso tale funzione, i dirigenti delle Società sportive potranno inserire in tempo reale, direttamente dal proprio smartphone, il risultato della gara in corso relativa alla propria squadra.

Per accedere alla funzione sarà sufficiente avere installata l'app *Portale Servizi LND* (o scaricarla dagli store Android/iOS), effettuare l'accesso con le credenziali in proprio possesso e accedere alla nuova sezione dedicata, immediatamente visibile. I risultati, parziali o finali, saranno da subito disponibili nell'app *Play LND*, contrassegnati come dati inseriti dall'utente.

In allegato una **guida operativa** predisposta dai Sistemi Informativi per assistere i dirigenti nell'inserimento del risultato sull'applicazione *mobile* in oggetto.

NUOVA APP VARIAZIONI GARE

Si rende noto a tutte le società affiliate che è disponibile la nuova App Variazioni Gare, un innovativo strumento digitale volto a semplificare e ottimizzare le procedure di gestione e comunicazione delle variazioni relative al calendario delle competizioni.

L'applicativo, progettato per garantire una gestione più tempestiva, tracciabile e sicura delle modifiche ai calendari agonistici, diverrà lo strumento di riferimento per tutte le istanze di variazione (orario, campo, data).

Al fine di agevolare l'apprendimento del nuovo sistema e garantire la continuità dei servizi senza pregiudicare l'attività agonistica, si dispone che la procedura tradizionale tramite email rimanga valida e attiva.

Fino alla fine della corrente stagione sportiva, le Società potranno pertanto inoltrare le richieste di variazione secondo due modalità alternative:

- Modalità Digitale: Tramite inserimento diretto sulla nuova "App Variazioni Gare".
- Modalità Ordinaria: Tramite invio di posta elettronica all'indirizzo istituzionale già noto.

La richiesta di Variazione gara devono essere effettuate entro il martedì ore 12.00 (termine perentorio) antecedente alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Il Comitato Regionale Puglia ricorda che per completare una pratica di Variazione gara dall'App Programmazione Gare presente sul Portale Servizi LND, disponibile anche per smartphone, è indispensabile, ai fini della ratifica della stessa variazione, l'intervento sull'app di entrambe le Società coinvolte.

Si rammenta alle Società che è possibile abilitare più di un utente all'utilizzo del Portale Servizi LND, tramite la funzione "Gestione utenti" accessibile dall'account principale.

CLICCA QUI per scaricare l'App dall'App Store per dispositivi Apple
<https://apps.apple.com/ca/app/lnd-portale-servizi/id6742547770>

CLICCA QUI per scaricare l'App da Google Play per dispositivi Android.
<https://play.google.com/store/search?q=lnd+portale+servizi&c=apps&hl=it>

CLICCA QUI per accedere al Portale Servizi LND su pc.

https://figcb2cprd.b2clogin.com/figcb2cprd.onmicrosoft.com/b2c_1_signin_lnd_prd/oauth2/v2.0/authorize?client_id=c8c74b12-518b-45bc-a56a-747144bc4d8c&redirect_uri=https://portaleservizi.lnd.it/signin-oidc&response_type=id_token&scope=openid%20https://figcb2cprd.onmicrosoft.com/users-api/ReadWrite.Lnd&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DUoWt3nca0Lu-VMvPjwXR-wle7jbf03AJonE-8T_UNQtBcjr9sBa3Zc1vdj_ZQKWEQiA4wGriM25SfZul-rha54NUb21ST7X6Um4mwsn2bskwaCemahhyDE6FQaKNNYu928QxmCgLcP8YEdMQJW0vaucjir2p_euuTDLJw4IRgiOVdZr6tidH4wLyazXZZlr6KGddQQeg5OhJEccRe-VBUV7kYa8&response_mode=query&nonce=638815951783584300.ZTAyNTA4NTctZDMzMC00MzY4LWJkMTYtYWlyMzE3OGZmYTY4NGI5M2I1ZDMtMjRmOS00NzIxLWZmZDctOTZmE0NzhjMDYz&x&x-client-SKU=ID_NET451&x-client-ver=5.3.0.0

APP VARIAZIONI GARE FASE 2 – NUOVE FUNZIONALITÀ

- Gestione dell'informazione per indicare che la gara in questione è un «Recupero»
- All'interno delle informazioni delle gare, anche per eventuali future interrogazioni è stato riportato il tipo di terminazione già utilizzato su AS400
- Implementazione della funzione di esportazione in Excel anche per la versione App dedicata alle società sportive
- La motivazione diventa un campo obbligatorio
- Gestione della ripartizione del costo della variazione tra società ospitante e società ospite
- È stata creata un'apposita tabella che consente di parametrizzare i costi per campionato e su una soglia temporale rispetto alla data della gara
- È stata migliorata la visualizzazione dello storico della variazione. Si apre attraverso un menù laterale quindi non più invasiva rispetto ai dati della gara
- In caso di variazione gara che viene identificata come un'inversione di campo un alert avvisa di rivolgersi al C.R. di competenza
- In caso di variazione campo di gioco vengono visualizzati tutti i dati principali del campo per una migliore identificazione dello stesso e dell'omologazione
- È stato creato un nuovo stato della variazione «Non ufficializzata» per tutte le variazioni che vengono rifiutate dal C.R. Lo stato è identificato da un pallino di colore viola ed è filtrabile sia nella visualizzazione che nell'esportazione in Excel
- Gestione documentale della variazione con la possibilità di allegare fino a 3 documenti: 2 cassette documentali sono stati identificati con il modulo di disponibilità ed indisponibilità campo di gioco; un terzo cassetto libero per caricare eventuali altri allegati
- È stata implementata la gestione delle richieste ricevute che consente ora di visualizzare anche le richieste già lavorate (accettate o rifiutate). La gestione delle richieste è stata ulteriormente implementata per visualizzare tutte le proprie gare fuori casa
- Sono stati aggiunti i filtri per girone, giornata e A/R, quindi ora si può filtrare e cercare una singola gara. Il filtro è stato implementato anche per l'esportazione in Excel
- È stata arricchita l'email di notifica che ora riporta anche i dati anagrafici del campo
- Referti attività di base – È ora possibile inserire anche il risultato della partita
- Referti attività di base – Possibilità di caricare fino a 10 allegati/foto per gara, anche con caricamento foto direttamente dalla fotocamera dell'app mobile
- Referti attività di base – C'è ora la possibilità di validare il referto da parte del C.R.; la validazione mette lo stato in blu così da poterli identificare/filtrare
- Referti attività di base – Quando un C.R. mette un referto in errore la società si trova nella Home Page del Portale Servizi una notifica badge
- Referti attività di base – Esportazione in Excel con lo stato del referto
- Home Page – Implementazione delle notifiche con un badge per singola attività (variazioni, richieste, ecc.) che consente una maggiore visibilità. Le notifiche sono state implementate sia per la versione società che per quella C.R

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. PROGETTO DI FORMAZIONE “SAFEGUARDING IN ACTION”

Facendo seguito alle iniziative di prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni, intraprese nel corso del primo anno di attività della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding, con la presente siamo lieti di comunicare l'avvio del progetto di formazione "*Safeguarding in Action*", un percorso strutturato rivolto a tutte le società e associazioni sportive affiliate alla FIGC.

Come meglio descritto nella brochure di lancio del progetto - allegata alla presente comunicazione - l'iniziativa è finalizzata alla diffusione della cultura del Safeguarding e alla creazione di ambienti sempre più sicuri e accoglienti all'interno dei Club.

Partecipando ai webinar promossi dalla Federazione, i Responsabili Safeguarding saranno guidati nell'elaborazione di un piano di attività annuale e nella realizzazione di azioni concrete, anche grazie alla diffusione di strumenti operativi e linee guida utili allo svolgimento del ruolo.

Condividendo i risultati raggiunti e le iniziative intraprese, i progetti ritenuti più significativi verranno presentati durante il workshop nazionale sul Safeguarding che sarà organizzato dalla FIGC.

Di seguito i dettagli per partecipare al primo modulo formativo:

Data: 31 marzo 2026

Orario: dalle 16.30 alle 18.00

Link di collegamento alla piattaforma Microsoft Teams ([Partecipa all'evento](#)).

L'evento è dedicato ai Responsabili Safeguarding di tutte le società e associazioni sportive affiliate alla FIGC. Tuttavia, il link di partecipazione potrà essere condiviso anche con altre figure interessate alla formazione Safeguarding - FIGC, inclusi referenti e collaboratori interni alle Leghe, alle Divisioni e ai Comitati Regionali.

La Federazione informa che i dati dei partecipanti al webinar eventualmente conferiti saranno trattati in conformità con l'informativa privacy reperibile all'indirizzo www.figc.it/privacy.

Si invitano cortesemente le Delegazioni provinciali e distrettuali a dare massima informativa alle rispettive società di quanto comunicato con la presente nota, al fine di favorire l'adesione attiva dei Club all'iniziativa e l'impegno continuativo nel sensibilizzare la promozione delle politiche di salvaguardia.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. CIRCOLARE N. 37 DEL 30/03/2026 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI DELLA LND

CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 10 – 2026

Oggetto: Decreto - Legge n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, è stato pubblicato il Decreto Fiscale n. 38 del 27 marzo 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Il Decreto interessa lo sport dilettantistico per le disposizioni di cui all'art. 9, il quale prevede che per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300,00 euro complessivi.

Detto art. 9 è così formulato:

“Sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente Decreto **fino al 31 dicembre 2026**, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme erogate sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

Il richiamato art. 36, comma 6-quater, comma secondo, del D. Lgs. n. 36/2021 stabilisce che le somme versate ai tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte del CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973. *Detto comma 6-quater è stato aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2022.*

Con l'art. 14, comma 2-quater, del Decreto 30 dicembre 2023, n. 213 – Decreto Milleproroghe - convertito dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, venne stabilito che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto (*24 febbraio 2024*) **al 31 dicembre 2024**, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

La norma introdotta con l'art. 14, comma 2-quater, del Decreto n. 213/2023, prevedeva una limitazione temporale all'erogazione dei premi, stabilendone l'esenzione dalla ritenuta soltanto per quelli erogati fino al 31 dicembre 2024.

Con l'art. 9 del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, **detto termine del 2024 è stato prorogato al 31 dicembre 2026.**

Sull'argomento si fa rinvio anche alla Circolare LND n. 17 del 3 ottobre 2025, con la quale è stato riportato il contenuto di una Risposta - n. 14 del 30 settembre 2025 - fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una istanza di consulenza giuridica, che ha posto diversi quesiti in materia di disciplina dei premi nell'ambito dilettantistico e, in particolare, si fa rinvio ai chiarimenti dell'Agenzia in merito al quesito n. 4.

Si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni emanate con il D. L. n. 38/2026, che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1 – Operazioni permutative

È modificata la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l'applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.

Art. 2 -Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati

Sono aggiornati i riferimenti normativi relativi al regime fiscale dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

Art. 5 – Rinvio contributo spedizioni

L'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150,00 euro, è differita al 1° luglio 2026.

Art.8 – Credito d'imposta per le imprese

Il Decreto introduce una misura di sostegno alle imprese che prevede un contributo sotto la forma di credito d'imposta pari al 35% dell'importo richiesto, destinato alle imprese che hanno presentato comunicazioni per l'investimento.

Art. 12 – Imposta di bollo

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100,00 a 118,00 euro.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. SEGRETERIA

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (Art. 109 N.O.I.F.)

La seguente richiesta **non può essere accolta** in quanto inviate oltre il termine previsto dall'art. 109 delle N.O.I.F. (28 Febbraio 2026):

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.356.270	LEOCI THIAGO GABRIEL	04/07/1999	13/11/2025	AZZURRI CASTELLANA ASD ET

SVINCOLO PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (Art. 117/Bis NOIF)

Questo Comitato Regionale, dopo aver valutato le richieste formulate congiuntamente dai calciatori e dalla società di appartenenza, accoglie le seguenti richiesta di svincolo per risoluzione del contratto ex art. 117/Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società
5824135	GUTIERREZ	EDGAR ALFONSO	09/09/1997	THURIAE

16ª EDIZIONE COPPA ITALIA PROMOZIONE Stagione Sportiva 2025/2026

GARE DI FINALI

Risultato della gara di Domenica **29/03/2026** (andata)

SQUINZANO CALCIO 1913 - VIGOR TRANI CALCIO **0 - 1**

Si conferma:

Mercoledì **8/04/2026** (ritorno) **inizio ore 16.00**

VIGOR TRANI CALCIO - SQUINZANO CALCIO 1913 *Campo Comunale "N.Napi" di Trani* **(a porte chiuse)**

La gara sarà diretta da Quaterna Arbitrale

Modalità Tecniche gare di finali

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Al termine degli incontri, se il risultato totale delle due partite è **in parità**, risulterà qualificata (o **vincente**) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto **il maggior numero di reti nel corso delle due gare**.

Qualora risultasse **parità nelle reti segnate**, sarà dichiarata **vincente** la squadra che avrà segnato **il maggior numero di reti in trasferta**.

Verificandosi ulteriore parità, l'Arbitro procederà a fare **eseguire i tiri di rigore** secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Disciplina Sportiva e Utilizzazione Giuocatori

Trattandosi di attività ufficiale, si confermano le disposizioni vigenti nel Campionato di competenza 2025/2026.
La Società vincitrice sarà dichiarata Vincente Coppa Italia Regionale di Promozione.

26ª EDIZIONE COPPA PUGLIA Stagione Sportiva 2025/2026

"QUARTA FASE"

ACCOPIAMENTI ELIMINATORI

Risultato della gara di Mercoledì 25 Marzo 2026 (ritorno)

CURSI CALCIO 2018 - RUFFANO CALCIO	3 - 4
------------------------------------	--------------

Per effetto dei risultati sportivi conseguiti nella Quarta Fase, la sotto indicata Società si qualifica per le "SEMIFINALI" le cui gare di andata (accoppiamenti eliminatori), si svolgeranno **Mercoledì 15 Aprile 2026**:

A.S.D. RUFFANO CALCIO

TRIANGOLARE ELIMINATORIO

Risultato della gara di Mercoledì 25 Marzo 2026 (terza giornata)

DON BOSCO MANDURIA 2012 - FOOTBALL CLUB MANDURIA <i>ha riposato: S. VITO</i>	0 - 3
---	--------------

Per effetto dei risultati sportivi conseguiti nella Quarta Fase, la sotto indicata Società si qualifica per le "SEMIFINALI" le cui gare di andata (accoppiamenti eliminatori), si svolgeranno **Mercoledì 15 Aprile 2026**:

A.S.D. FOOTBALL CLUB MANDURIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Oggetto: Determinazione nr. 13/2026 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 01 Aprile 2026.

Si pubblica, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, la determina in oggetto.

Rinvio per l'adozione di misure restrittive da parte dell'Autorità di P.S.

Con riferimento agli incontri “**Vigor Trani Calcio - Squinzano Calcio 1913**” (Coppa Promozione -ritorno-, in programma l'8 Aprile 2026), “**Unione Calcio – Brindisi Football Club**” (Eccellenza, in programma il 12 Aprile 2026), “**Vigor Trani calcio – Molfetta Calcio**” (Promozione, in programma il 12 Aprile 2026), si condividono le criticità segnalate dalle rispettive Questure, significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità provinciali di P.S. competenti per l'adozione di misure restrittive.

PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

SI CONFERMA

GIOVEDÌ 02 APRILE 2026

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ATLETICO CARMIANO MAGLIAN	SOCCER DREAM PARABITA	R	02/042026 18:00	CAMPO COMU "G.GLORIA"	CARMIANO

SECONDA CATEGORIA

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
MELPIGNANO	KALE POLIS GALLIPOLI	R	02/042026 18:30	C.COMUNALE G.MELE	SANNICOLA

MERCOLEDÌ 08 APRILE 2026

SECONDA CATEGORIA

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SPONGANO CALCIO	SAN GIORGIO CALCIO 2017	R	08/04/2026 16:00	C.C."VITALE NUZZO" DR06/26	CASTRO

GIOVEDÌ 09 APRILE 2026

SECONDA CATEGORIA

GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
PRESICCE ACQUARICA	CITTA DI MELISSANO	R	09/04/2026 16:00	CAMPO COMUNALE "VILLANI"	PRESICCE

TURNO INFRASETTIMANALE

SI CONFERMA

GIOVEDI' 09 APRILE 2026

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GIRONE A - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BRILLA CAMPI	ATLETICO ACQUAVIVA	R	09/04/2026 16:00	CAMPO COMUNALE "R.TREVISI"E.A	CAMPI SALENTINA (*)
BRINDISI FOOTBALL CLUB	CITTA DI GALLIPOLI	R	09/04/2026 16:00	STADIO F. FANUZZI "A"DR.12/25	BRINDISI
GALATINA CALCIO	BISCEGLIE A R.L.	R	08/04/2026 16:00	STADIO COMUNALE "G.SPECCHIA" *	GALATINA
NUOVA SPINAZZOLA	TAURISANO 1939	R	09/04/2026 16:00	C.S."ALEN FASCIANO"ER.AR	SPINAZZOLA
POLIMNIA CALCIO	A. TOMA MAGLIE	R	09/04/2026 16:00	C.MAD.D'ALTOMARE"ER.AR	POLIGNANO A AMARE (**)
TARANTO 2025 SSD ARL	SOCCER MASSAFRA 1963	R	08/04/2026 20:30	C.C.STADIO ITALIA"EA	MASSAFRA
UGENTO	CANOSA CALCIO 1948	R	09/04/2026 16:00	CAMPO COMUNALE UGENTO ER.AR.	UGENTO
UNIONE CALCIO	ATLETICO RACALE	R	09/04/2026 16:00	CAMPO COMU."G.VENTURA" E.A *	BISCEGLIE
VIRTUS MOLA CALCIO	NOVOLI CALCIO 1942	R	09/04/2026 16:30	CAMPO COM"CAD.SUPERGA"ERB.AR	MOLA DI BARI
Riposa.....	BITONTO CALCIO SSDARL				

(*) Solo tifoseria locale come da Ordinanza Sindacale n.115 del 27/08/25

(**) 99 persone come da Ordinanza Sindacale n.28 del 24/01/26

RISULTATI

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 9 Giornata - R			GIRONE C - 9 Giornata - R		
ATLETICO PEZZE 2011	- LA BARI SPORTIVA	1 - 2	CALCIO CAROSINO	- SPONGANO CALCIO	0 - 1
DIMATEAM	- AZZURRI CASTELLANA ASD ET	2 - 1	CITTA DI POGGIARDO	- CALCIO SOLETO	0 - 2
FORTITUDO A.D.	- FASANO	1 - 3	KALE POLIS GALLIPOLI	- SOCCER GREEN SURBO	5 - 1
GIOVENTU PALAGIANELLO	- ACADEMY GIOVINAZZO	1 - 1	MONTEIASI	- CITTA DI MELISSANO	0 - 5
KIDS CLUB CONVERSANO	- PRO MASSAFRA 2022	3 - 3	POLISPORTIVA MARTIUS	- MELPIGNANO	4 - 1
MONOSPOLIS S.R.L.	- ATLETICO PALAGIANO	4 - 0	PRESICCE ACQUARICA	- SAN DONACI FOOTBALL CLUB	4 - 0
REAL SANNICANDRO	- TAF CEGLIE MESSAPICA	0 - 2	REAL NEVIANO	- VALESIO SPORT TORCHIAROLO	5 - 1
Ha riposato.....	PRO GIOIA CALCIO 2023		Ha riposato.....	SAN GIORGIO CALCIO 2017	

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GARE DEL 14/12/2025

GIRONE A - 19 Giornata - A			
SOCCER MASSAFRA 1963	- BRILLA CAMPI	-	D

GARE DEL 01/02/2026

GIRONE A - 7 Giornata - R			
ATLETICO RACALE	- NOVOLI CALCIO 1942	-	D
TAURISANO 1939	- SOCCER MASSAFRA 1963	-	D

PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/03/2026

GIRONE C - 9 Giornata - R			
ATLETICO CARMIANO MAGLIAN	- SOCCER DREAM PARABITA	-	B-K

(K) - recupero programmato il 02/04/26

SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 15/03/2026

GIRONE B - 7 Giornata - R			
PRO GIOIA CALCIO 2023	- LA BARI SPORTIVA	-	D

GARE DEL 08/03/2026

GIRONE C - 6 Giornata - R			
MELPIGNANO	- KALE POLIS GALLIPOLI	-	M-K
SPONGANO CALCIO	- SAN GIORGIO CALCIO 2017	-	M-K*

(K) - recupero programmato il 02/04/26

(K*) - recupero programmato il 08/04/26

GARE DEL 15/03/2026

GIRONE C - 7 Giornata - R			
PRESICCE ACQUARICA	- CITTA DI MELISSANO	-	B-K
SAN GIORGIO CALCIO 2017	- CALCIO SOLETO	-	H

(K) - recupero programmato il 09/04/26

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO CODICE DESCRIZIONE

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M RINVIATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N GARA REGOLARE
- P POSTICIPI
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA PER ACCORDO/D'UFFICIO
- X RINVIATA A DATA DA DESTINARSI
- Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, assistito dai sostituti Avv.ti Piergiovanni Traversa e Gaetano Anaclerio, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione degli Avv.ti Vincenzo Scordia e Roberto Tartaro, nella riunione del 31/03/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 300,00 CALCIO CAROSINO

A fine gara la porta dell'Arbitro veniva fatta oggetto di pugni e calci da parte di soggetti riconducibili alla Società, i quali proferivano all'indirizzo dell'Arbitro frasi ingiuriose e irrispettose. Uscito dallo spogliatoio l'Arbitro veniva raggiunto da un soggetto non in distinta ma chiaramente riconducibile alla Società il quale proferiva proteste e ingiurie all'indirizzo dello stesso, senza ulteriori conseguenze.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 2/ 6/2026

LANZALONGA FABIO (CALCIO CAROSINO)

In segno di protesta proferiva all'indirizzo dell'Arbitro frasi ingiuriose e irrispettose. (Art. 36 comma 2 lett. A) C.G.S.)

INIBIZIONE FINO AL 9/ 4/2026

SERGIO VITO (ATLETICO PALAGIANO)

AMMONIZIONE (1 INFR)

PIRI LUCIANO (CITTA DI POGGIARDO)

LELLA MICHELE (DIMATEAM)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 5/2026

ARCADIO RAFFAELE (MONTEIASI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

MONACO LEONARDOANTONIO (ATLETICO PALAGIANO)

In segno di protesta proferiva all'indirizzo dell'Arbitro frasi ingiuriose e minacciose, afferrandolo per un braccio e successivamente spingendolo. Dopo l'espulsione tentava nuovamente di avvicinarsi con fare minaccioso all'Arbitro non riuscendovi poichè allontanato dai compagni di squadra (art. 36 comma 1 lett. B) C.G.S.).

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE RISI GIANLUCA (CALCIO CAROSINO)

In segno di protesta proferiva all'indirizzo dell'Arbitro frasi ingiuriose e irrispettose. (Art. 36 comma 2 lett. A) C.G.S.).

DE RISI MICHAEL (CALCIO CAROSINO)

In segno di protesta proferiva all'indirizzo dell'Arbitro frasi ingiuriose e irrispettose. (Art. 36 comma 2 lett. A) C.G.S.).

DE PASCALIS DAVIDE (MELPIGNANO)

In segno di protesta proferiva all'indirizzo dell'Arbitro frasi ingiuriose e irrispettose. (Art. 36 comma 2 lett. A) C.G.S.).

GRECO ANTONIO (SAN DONACI FOOTBALL CLUB)

In segno di protesta proferiva all'indirizzo dell'Arbitro frasi ingiuriose e irrispettose. (Art. 36 comma 2 lett. A) C.G.S.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIGNATELLI BENIAMINO (ATLETICO PEZZE 2011)

DEMOLA GIUSEPPE (LA BARI SPORTIVA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIVE GIANLUCA (ATLETICO PEZZE 2011)

BALLABENE MICHAEL (AZZURRI CASTELLANA ASD ET)

MINNELLA ALESSIO (CITTA DI POGGIARDO)

VALLONE MARIANO (FORTITUDO A.D.)

ALOISI ALESSIO (MELPIGNANO)

OLIVE MARCO (MONOSPOLIS S.R.L.)

CORVINO ANTONIO (POLISPORTIVA MARTIUS)

DEL SOLE DAVIDE (PRO MASSAFRA 2022)

PASQUALICCHIO DANIELE (PRO MASSAFRA 2022)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE LUCIA ALESSANDRO (ACADEMY GIOVINAZZO)

DEL ZOTTI SIMONE (AZZURRI CASTELLANA ASD ET)

MARRA ALDO (CITTA DI MELISSANO)

PALAMA SAMUEL (CITTA DI MELISSANO)

GJECI HAJRULLA (FASANO)

TRANI ALESSANDRO (MONTEIASI)

TURITTO VITO (REAL SANNICANDRO)

LAZZARI LUIGI (SPONGANO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COFANO ALESSIO (AZZURRI CASTELLANA ASD ET)

IMPAGNATIELLO ALESSANDRO (CALCIO CAROSINO)

TURE SAMUEL (CALCIO SOLETO)

DE VITO LORENZO (CITTA DI POGGIARDO)

GIANNUZZI ANGELO (FASANO)

MELEDANDRI MATTIA (FORTITUDO A.D.)

DARBOE YAHYA (GIOVENTU PALAGIANELLO)

DADDATO CHRISTIAN (KIDS CLUB CONVERSANO)

MAMMOLA MAURIZIO (KIDS CLUB CONVERSANO)

LIVERANO LEONARDO (PRO MASSAFRA 2022)

LAGRECA GIUSEPPE (REAL SANNICANDRO)

CAPUTO ALESSANDRO (SAN DONACI FOOTBALL CLUB)

COPPA PUGLIA C11

GARE DEL 25/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MACCHIA MATTEO

(CURSI CALCIO 2018)

PROTOPAPA MIRKO

(CURSI CALCIO 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

PELUSO COSIMO

(DON BOSCO MANDURIA 2012)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ANGELE DANILO

(DON BOSCO MANDURIA 2012)

DORIA DAMIANO

(DON BOSCO MANDURIA 2012)

COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE C11

GARE DEL 29/ 3/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

VIGOR TRANI CALCIO 1 gara

Durante la gara propri sostenitori accendevano n. 4 fumogeni nel proprio settore. (2ª RECIDIVA). Al termine del primo tempo, un proprio sostenitore lanciava sul terreno di gioco una lattina di birra piena, che colpiva uno dei Commissari di campo al piede, procurandogli momentaneo dolore. Al termine della gara i sostenitori della società, dopo aver danneggiato i servizi igienici ubicati nel proprio settore, lanciavano pezzi dei sanitari, precedentemente danneggiati, contro i sostenitori avversari. Inoltre i medesimi lanciavano bottiglie di vetro, pietre, fumogeni, pezzi di asfalto divelti dalla strada ubicata all'esterno del proprio settore. Tali condotte provocavano la reazione dei sostenitori avversari e si protraevano per 10 minuti. Al termine dei suddetti lanci di oggetti, risultava ferito un calciatore appartenente al Settore Giovanile della società SQUINZANO, che si trovava nel settore riservato ai sostenitori locali. (1ª RECIDIVA) (Vedi referti Commissari di campo). Manda al CR PUGLIA per quanto di sua competenza in ordine ad eventuali danni subiti dall'impianto.

SANZIONE DA SCONTARE NELLA GARA DI RITORNO DELLA FINALE DI COPPA.

AMMENDA

€ 700,00 SQUINZANO CALCIO 1913

Durante la gara propri sostenitori accendevano n. 6 fumogeni nel proprio settore (7^a RECIDIVA). Al termine della gara i medesimi sostenitori reagivano al fitto lancio di oggetti provenienti dal settore riservato ai sostenitori della società VIGOR TRANI CALCIO, lanciando all'indirizzo di quest'ultimi gli oggetti ricevuti. (vedi referti Commissari di campo).

€ 700,00 VIGOR TRANI CALCIO

Durante la gara propri sostenitori accendevano n. 4 fumogeni nel proprio settore. (2^a RECIDIVA). Al termine del primo tempo un proprio sostenitore lanciava sul terreno di gioco una lattina di birra piena che colpiva uno dei Commissari di campo al piede, procurandogli momentaneo dolore. Al termine della gara i sostenitori della società, dopo aver danneggiato i servizi igienici ubicati nel proprio settore, lanciavano pezzi dei sanitari, precedentemente danneggiati, contro i sostenitori avversari. Inoltre i medesimi lanciavano bottiglie di vetro, pietre, fumogeni, pezzi di asfalto divelti dalla strada ubicata all'esterno del proprio settore. Tali condotte provocavano la reazione dei sostenitori avversari e si protraevano per 10 minuti. Al termine dei suddetti lanci di oggetti, risultava ferito un calciatore appartenente al Settore Giovanile della Società SQUINZANO, che si trovava nel settore riservato ai sostenitori locali. (1^a RECIDIVA) (vedi referti Commissari di campo). Manda al CR PUGLIA per quanto di sua competenza in ordine ad eventuali danni subiti dall'impianto.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 5/2026

MOSCELLI FABIO (VIGOR TRANI CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TARANTINO ALESSANDRO (SQUINZANO CALCIO 1913)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

GRECO GABRIELE (SQUINZANO CALCIO 1913)
D ADDABBO MATTEO MICHELE (VIGOR TRANI CALCIO)

ZECCA COSIMO (SQUINZANO CALCIO 1913)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PIGNATARO ANTONIO (SQUINZANO CALCIO 1913)
CANTALICE NICOLA (VIGOR TRANI CALCIO)

TELERA GIUSEPPE (SQUINZANO CALCIO 1913)
TURITTO ONOFRIO (VIGOR TRANI CALCIO)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Relatore), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14

Gara: A.S.D. PRO EVOLUTION CERIGNOLA – A.S.D. DIELE SOCCER SCHOOL del 06/03/2026 (Reclamo della società A.S.D. Dielle Soccer School in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 13/03/2026 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Con reclamo del 16.3.2026 - preceduto da rituale preannuncio – il Sig. Liscio Vincenzo, Presidente della A.S.D. DIELE SOCCER SCHOOL ha avverso il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 64 del 13.3.2026, con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato la sanzione della squalifica per anni 2 (sino al 6.3.2028) al calciatore Colapietro Mario in quanto, durante la gara del 6.2.2026 disputata con la A.S.D. EVOLUTION CERIGNOLA, **“al minuto 11 della seconda frazione di gioco, il Sig. COLAPIETRO Mario si avvicinava all'Ufficiale di gara rivolgendo al medesimo espressioni gravemente ingiuriose, oltraggiose e lesive della dignità professionale; rilevato che, subito dopo essere stato espulso, il medesimo indirizzava uno sputo all'indirizzo dell'arbitro, atto che non attingeva quest'ultimo solo per fortuita casualità, manifestando un'evidente e univoca volontà di aggressione fisica; accertato che il tesserato dopo l'espulsione non desisteva da tale atteggiamento, bensì reiterava l'utilizzo di espressioni offensive...”**. La società contesta la ricostruzione dei fatti secondo cui il calciatore avrebbe indirizzato uno sputo verso l'arbitro. Sostiene che l'atto non fosse intenzionalmente diretto a colpire l'ufficiale di gara, definendo il gesto **“manifestazione di stizza scomposta e priva di direzione specifica”**, derivante dalla tensione agonistica. Nega la volontarietà di aggredire fisicamente l'Arbitro, elemento che costituisce il presupposto per la qualificazione del fatto come tentata condotta violenta.

Ritiene, quindi, eccessivamente severa la sanzione inflitta, in relazione all'effettiva gravità del comportamento, sottolineando come circostanza dirimente il fatto che l'arbitro non sia stato materialmente attinto dallo sputo. Infine, il reclamo pone l'accento sul contesto in cui si è verificato l'episodio: il campionato “Giovanissimi Under 14”. La società evidenzia che, in tale ambito, la funzione della giustizia sportiva dovrebbe avere un carattere prevalentemente educativo e formativo, piuttosto che meramente punitivo, laddove una sanzione di due anni di squalifica viene considerata controproducente, in quanto rischierebbe di causare l'abbandono definitivo dell'attività sportiva da parte di un atleta minorenni, vanificando il percorso di crescita e formazione promosso dalla società stessa.

A supporto, richiama orientamenti giurisprudenziali di altre Corti Sportive d'Appello (CFA, Sez. I, n. 101/2021/2022) che, in casi analoghi, avrebbero rideterminato le sanzioni e conclude per la riforma della decisione impugnata, con riduzione della squalifica.

All'udienza del 23.3.2026 sono intervenuti il Presidente della A.S.D. DIELE SOCCER ed il Sig. Colapietro Mario. È stato ascoltato l'Arbitro della gara, il quale ha rilasciato supplemento di referto in ordine alle circostanze oggetto di reclamo. Il Collegio si è riservato la decisione.

Il reclamo è parzialmente fondato quanto alla misura della sanzione e deve essere accolto entro i limiti di cui al dispositivo.

Nel referto, il Direttore di gara ha testualmente riferito che il calciatore della A.S.D. Dielle Soccer School, espulso per aver proferito parole deprecabili e irraguardose al suo indirizzo, **“ad una distanza di circa un metro sputava verso di me con l'intenzione di colpirmi. Per pura casualità lo sputo non mi colpiva cadendo a circa 20 cm dalla mia scarpa. Dopo avermi sputato il calciatore usciva dal recinto di gioco urlando sempre verso di me le seguenti parole: Non sai proprio arbitrare. Quello che fischi non so proprio dove lo vedi. Questo arbitro lo abbiamo preso al supermercato”**.

Il rilievo che il calciatore si sia trovato a solo un metro di distanza dall'Arbitro, in uno alla circostanza che lo sputo sia caduto a circa venti centimetri dal destinatario, ha indotto la Corte ad un approfondimento istruttorio sulla effettiva volontà del calciatore di attingere il Direttore di gara.

Sul punto, i chiarimenti resi nel supplemento di rapporto hanno fornito un riscontro negativo.

L'Arbitro ha testualmente affermato, con il già menzionato documento, che il calciatore *"sputava verso di me da una distanza di circa un metro non con l'intenzione di colpirmi ma in segno di sfida e disprezzo verso il mio operato"*, confermando, per il resto, le espressioni ingiuriose e irrispettose proferite dal ragazzo dopo l'espulsione.

Alla stregua di siffatta precisazione e del suo inequivoco tenore letterale, si ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore Colapietro Mario non sia riconducibile alla condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, disciplinata dall'art. 35 C.G.S.

Per potersi configurare tale fattispecie, deve ricorrere sia l'intenzionalità del gesto, sia la volontà di arrecare una lesione personale all'ufficiale di gara (Decisione CSA, N. 222, 2024-2025): *"Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara"*(art. 35 CGS).

Nessuno dei due requisiti sembra ricorrere nel caso in questione, alla luce delle precisazioni contenute nel supplemento di gara.

Il comportamento all'esame, sebbene censurabile per la sua natura, risulta invece sussumibile nella condotta ingiuriosa o irrispettosa, che l'art. 36, lettera a) sanziona con la squalifica di 4 giornate o a tempo determinato. Sussistono, infatti, gli elementi costitutivi della richiamata fattispecie: il soggetto passivo qualificato (direttore di gara nell'esercizio delle funzioni), la condotta ingiuriosa (espressioni offensive reiterate), le modalità aggravate di realizzazione (prossimità fisica intimidatoria con rischio di degenerazione ed atteggiamento irrispettoso assunto mediante l'atto dello sputo per terra in segno di sfida) - (cfr. CSA, sez. I., 2025-2026).

Per quanto innanzi, si ritiene di dover rideterminare la sanzione, rispetto a quella stabilita in primo grado e di comminare al tesserato Colapietro Mario la sanzione della squalifica fino al 30/06/2026, misura comunque più severa del minimo editale (quattro giornate), considerata la natura assai sgradevole del gesto di stizza e le parole deprecabili proferite all'indirizzo dell'Arbitro, che hanno determinato l'espulsione,

Per altro profilo, va rilevato che la A.S.D. DIELLE SOCCER SCHOOL a sostegno della impugnazione ha citato un precedente giurisprudenziale, richiamandone gli estremi (CFA, SEZ. n. 101/2021-2022).

Tuttavia, la pronuncia testè citata non risulta in alcuno dei motori di ricerca esaminati, primo tra tutti il sito Ufficiale dedicato dalla FIGC alla Giustizia Sportiva.

La circostanza lascia intendere che l'invocato precedente sia verosimilmente legato all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, probabilmente incorsa in una "allucinazione" giurisprudenziale (cfr., sull'argomento, Ordinanza del Tribunale di Firenze del 14.3.2025).

Il dovere di diligenza professionale impone una verifica delle fonti, specialmente se provenienti da strumenti automatizzati. L'aver omissso tale verifica configura una condotta negligente e, in ogni caso, contraria ai principi di equità e correttezza cui le società sono tenute a informare il loro comportamento, anche innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, in osservanza dei principi generali del processo civile, richiamato dall'art. 2 dei principi di giustizia sportiva del CONI.

La violazione perpetrata non può passare inosservata e va sanzionata con applicazione dell'ammenda di € 150,00, a carico della reclamante.

Il processo sportivo, al pari di quello ordinario, non è un mero meccanismo formale, ma è governato da principi sostanziali di correttezza, probità e lealtà.

Tutto quanto innanzi premesso, la Corte Sportiva d'Appello territoriale,

DELIBERA

In riforma del provvedimento del Giudice Sportivo:

- 1) di comminare al tesserato COLAPIETRO MARIO la sanzione della squalifica fino al 30/06/2026;
- 2) di comminare alla società A.S.D. DIELLE SOCCER SCHOOL l'ammenda di € 150,00;
- 3) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

Il Relatore
Avv. Livio COSTANTINO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 2 Aprile 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Armando SCARANO (Componente), dell'Avv. Francesco MANCINI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 30 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: PRO GIOIA – LA BARI SPORTIVA del 15/03/2026 (Reclamo della Società La Bari Sportiva per il tesserato Denis Plitko in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del CR Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 211 del 19/03/2026).

Con reclamo del 23.3.2026, ritualmente preannunciato, la società istante ha impugnato la decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 211 del 19.3.2026 con cui il Giudice Sportivo ha comminato, a carico del tesserato Sig. Denis Plitko, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, poiché *“A fine gara proferiva all'indirizzo dell'Arbitro frasi gravemente ingiuriose (art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.)”*.

La reclamante ha chiesto l'annullamento o la riduzione della squalifica, in quanto ritenuta eccessiva; non ha argomentato in ordine alle ragioni di tale richiesta, ma ha riferito che l'accaduto si è verificato alla presenza di testimoni – dei quali, tuttavia, non ha richiesto l'audizione.

Nessuno è comparso all'udienza del 30.3.2026.

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ha rigettato il reclamo per le seguenti

MOTIVAZIONI

Il referto ha descritto in modo affidabile, chiaro e puntuale il comportamento posto in essere dal calciatore.

Di contro, il reclamo proposto dalla società risulta privo di qualsivoglia motivazione a supporto delle richieste rassegnate, nonché privo di riscontro probatorio, in tal modo risultando inevitabilmente soccombente dinanzi al dettato normativo di cui all'art. 61, co.1, C.G.S.

A tanto si aggiunga che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo deve considerarsi congrua rispetto ai fatti descritti nel referto di gara, nonché proporzionata, in quanto aderente al dettato normativo dell'art. 36, co.1, CGS, il quale stabilisce, alla lettera a), che *“Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della A.S.D. LA BARI SPORTIVA;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA: A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 – POL.D. CALCIO SOLETO del 15/03/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto dalla società POL.D. CALCIO SOLETO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 13/04/2026, alle ore 17.00, per la decisione del reclamo.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 16/04/2026.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 02/04/2026.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**